



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.45

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON CAAF CGIL, PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEL BONUS DISAGIO FISICO - ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** addì **otto** del mese di **novembre** alle ore **sedici** e minuti **venticinque** nella Sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanesi Andrea – in modalità telematica -	Sì
2. Pernigotti Celestino – in modalità telematica -	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON CAAF CGIL, PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEL BONUS DISAGIO FISICO - ANNO 2024

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.
- con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza all'Unione dei comuni " _TERRE DEI MALASPINA":
- con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni;
- con decreto del presidente dell'unione n. 6 del 28.05.2022 sono stati nominati i responsabili di servizio dell'unione ai quali spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

VISTI:

- il decreto interministeriale del 28.12.2007 "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute." che ha previsto che
 - ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, sia utilizzato l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ed in particolare l'art.46 che ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore gas naturale di quanto disposto dall'art. 1, comma 375, della legge n. 266/05
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28.01.2009, che ha previsto il

diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e ha stabilito, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;

- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 che ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti e che l'Autorità per dar corso alle richiamate disposizioni ha emanato il Testo integrato sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua (TIBSI) con deliberazione n.21 del dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;

VISTI inoltre:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche ed in particolare
 - l'art. 1, comma 1, che stabilisce che ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente debba utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, e, per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente;
 - l'art. 4, comma 3, che prevede che la dichiarazione sostitutiva unica debba essere presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed in particolare l'art. 10 comma sesto che prevede che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Il decreto interministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448" così come modificato dal decreto interministeriale 25 maggio 2001, n. 337 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori" che, sancisce che i Comuni debbano ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'attestazione INPS relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), o in mancanza di quest'ultima, debbano ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al soggetto richiedente dell'INPS che certifica l'ISEE, nonché trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché' delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130" dispone che i Comuni, gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;

PRECISATO che, come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, i bonus sociali per disagio economico (bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico) saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza presentazione di alcuna pratica ai CAF, fatta tuttavia eccezione per il bonus elettrico per disagio fisico che sarà subordinato all'esistenza di un'attestazione Isee in corso di validità;

CONSIDERATO che:

- i Comuni, in base alle disposizioni di cui al DPCM 18 maggio 2001 ed al D.M. 21/12/2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25/05/2001 n. 337, possono stabilire, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, le collaborazioni necessarie, anche mediante convenzioni, con i centri di assistenza fiscale;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione ed il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), in base all'art. 11 del D.M. 31/05/1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- gli adempimenti connessi alle normative sopra richiamate sono numerosi e complessi e richiedono competenze tecniche specifiche nonché strumenti tecnologici avanzati per lo svolgimento delle operazioni;
- la ridotta dotazione organica del personale dell'Unione non consente di compiere in maniera adeguata le attività contemplate dalle normative sopra menzionate;

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale proposte dal Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, albo CAAF 00003, con sede legale in Milano, via Palmanova 22, cap 20132 (c.f. e partita IVA 02282990965) rappresentato dalla responsabile della filiale di Pavia Sig.ra Tartaglia Daniela relativa al servizio Bonus energia elettrica disagio fisico;

DATO ATTO che il costo da sostenersi da parte dell'Unione per la convenzione sopra citata è pari a 4,10 euro + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE;

DATO ATTO altresì che la spesa totale presunta a carico dell'Unione relativa all'attivazione della citata convenzione per l'anno 2024 è pari ad euro 50,00 che troverà la necessaria copertura

nel redigendo bilancio di previsione 2024/2026 sottolineando che alla liquidazione della spesa si provvederà sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate;

RITENUTO di avvalersi della competenza e della professionalità dei Centri di assistenza fiscale autorizzati per l'espletamento delle procedure e delle attività previste dalle normative sopra menzionate concernenti l'attività di compilazione, gestione, invio delle domande nonché degli adempimenti connessi, approvando la convenzione allegata e dando mandato al responsabile del settore competente per la stipula;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, espressi rispettivamente dal responsabile del servizio sociale e dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avvalersi per l'anno 2024 della competenza e della professionalità del Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, albo CAAF 00003, con sede legale in Milano, via Palmanova 22, cap 20132 (c.f. e partita IVA 02282990965) rappresentato dalla responsabile della filiale di Pavia sig.ra Tartaglia Daniela autorizzato per l'espletamento delle procedure e delle attività previste dalle normative sopra menzionate concernenti l'attività di compilazione, gestione, invio delle domande del Bonus Energia Elettrica Disagio Fisico;
2. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla responsabile del settore competente per la stipula della convenzione approvata al punto 2;
4. di dare atto che la spesa totale presunta a carico dell'Unione relativa all'attivazione delle citate convenzioni per l'anno 2024 è pari ad euro 50,00 che troverà la necessaria copertura nel redigendo bilancio di previsione 2024/2026 tenuto conto che alla liquidazione della spesa si provvederà sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate.

Infine la Giunta dell'Unione, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 08/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 08/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stillio Ilaria

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Milanesi Andrea

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 180 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/11/2023 al 29/11/2023, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, lì 14/11/2023

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 08/11/2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 08/11/2023

Il Segretario
Bellomo Daniele